



**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
EX D.LGS. 231/2001**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ariotti Fonderie srl l'1 Settembre 2015

Rev. 0 del 1 Settembre 2015

---

**Sommario**

---

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>2</b>
1.1	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .....	2
1.2	L'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 da parte di ARIOTTI FONDERIE srl .....	2
1.3	Destinatari del Modello.....	3
1.4	Diffusione del Modello e Formazione dei Destinatari.....	3
1.5	Principi Ispiratori del Modello .....	3
1.6	Reati previsti dal D.Lgs 231/01.....	4
<b>2</b>	<b>Il Sistema Organizzativo e di Governance.....</b>	<b>5</b>
2.1	Sistema di Governance.....	5
2.2	Gli Strumenti di Gestione .....	5
2.3	Gestione delle Risorse Finanziarie .....	6
<b>3</b>	<b>Mappatura dei Processi Sensibili.....</b>	<b>7</b>
3.1	Matrice di Rischio Processi-Reati .....	7
3.2	Identificazione dei reati di potenziale interesse .....	8
3.3	Protocolli e Codice Etico.....	9
<b>4</b>	<b>Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>10</b>
4.1	Organizzazione e Requisiti .....	10
4.2	Poteri, funzioni e doveri.....	10
4.3	Nomina e definizione del budget .....	11
<b>5</b>	<b>Flussi Informativi.....</b>	<b>12</b>
5.1	Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	12
5.2	Flussi Informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza .....	13
<b>6</b>	<b>Sistema Disciplinare .....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Appendici.....</b>	<b>16</b>
7.1	Elenco dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01 .....	16

## 1 Introduzione

---

### 1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto legislativo 231 dell'8 giugno 2001, intitolato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa a carico di un ente**<sup>1</sup> per alcuni reati (espressamente indicati dagli articoli 24 e seguenti – vedasi par. 2.5) commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo ovvero da loro sottoposti.

Fino all'approvazione del decreto di questi reati, anche se, per ipotesi, commessi nell'esclusivo interesse di una persona giuridica, rispondeva solo e unicamente la persona fisica che materialmente aveva commesso il fatto. Dopo l'introduzione del citato decreto, invece, ne risponde anche l'ente che subisce in prima persona un autonomo procedimento penale ed è passibile di sanzioni molto rilevanti in grado persino di bloccarne l'ordinaria attività.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista, infatti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, l'ente può subire anche sanzioni di carattere interdittivo (art. 9) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la possibilità di revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tra le sanzioni, inoltre, sono previste anche la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa dell'ente che porta all'applicazione delle citate sanzioni si fonda su una **“colpa di organizzazione”**: l'ente è ritenuto cioè responsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento di attività a maggior rischio di commissione di illeciti.

L'ente, quindi, non risponde se prova che (art 6 e 7):

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato ad un “Organismo di Vigilanza” dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale Organismo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** il modello di organizzazione e di gestione adottato dall'ente.

### 1.2 L'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 da parte di ARIOTTI FONDERIE SRL

La ARIOTTI FONDERIE SRL, nasce in data 01/12/2014 dal conferimento del ramo d'azienda della Fonderie Ariotti SpA relativo alla produzione di fusioni di ghisa. La società controllante ha adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 già nell'anno 2013. Pertanto è risultato naturale alla Ariotti Fonderie SRL, in un'ottica di continuità, di provvedere all'adozione di un proprio Modello Organizzativo discendente da quello della Capogruppo.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di “Ente” si rimanda all'art 1 del i sensi del D.Lgs 231/2001

La ARIOTTI FONDERIE SRL, quindi, ribadisce la sua ferma intenzione di operare in condizioni di correttezza e trasparenza, conformemente alle leggi e alle normative vigenti, e di condannare qualsiasi comportamento ad esse contrario, facendo tutto il possibile in suo potere per intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs.231/01.

Nello specifico l'azienda ha operato:

- creazione e diffusione di un codice etico di comportamento che deve essere in qualsiasi caso rispettato da tutti i dipendenti e collaboratori della società;
- istituzione e attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza con poteri indipendenti, finalizzato all'accertamento del rispetto delle normative, alla verifica periodica del modello e alla sua eventuale revisione;
- istituzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza in cui chiunque, anche in forma anonima, è tenuto a segnalare violazioni al codice di comportamento o reati;
- formazione del personale di qualsiasi livello gerarchico in materia.

Il reato può quindi aver luogo esclusivamente in conseguenza della violazione fraudolenta di uno o più principi definiti in questa sede e la totale responsabilità ricade sull'esecutore/i materiale/i e su eventuali complici, mandanti o su chi ne fosse a conoscenza ma non ha avvertito l'Organismo di Vigilanza.

### 1.3 Destinatari del Modello

I destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello sono tutti gli esponenti della ARIOTTI FONDERIE SRL, ovvero coloro che vi operano in nome e per conto:

- gli AMMINISTRATORI e i DIRIGENTI;
- gli altri ORGANI SOCIALI;
- i DIPENDENTI;
- i COLLABORATORI ESTERNI e i PARTNER COMMERCIALI definibili come coloro che pur non essendo legati all'Azienda da un contratto di lavoro subordinato, agiscono seguendo le direttive dei vertici aziendali e sotto il loro controllo, in nome e per conto della società o nel suo interesse o vantaggio.

Tutti questi soggetti sono, quindi, tenuti al rispetto delle normative, dei codici di comportamento, dei valori aziendali, dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e del Modello organizzativo nel suo complesso.

### 1.4 Diffusione del Modello e Formazione dei Destinatari

L'effettiva adozione del Modello sarà affiancata da un'attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti, differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica e delle funzioni svolte.

In particolare, al personale già alle dipendenze della Fonderie Ariotti SpA e trasferito alla Ariotti Fonderie SRL che è già stato, quindi, oggetto di formazione nella controllante verrà data informativa tramite affissione di avviso in bacheca della adozione del nuovo Modello Organizzativo con indicazione dei nuovi riferimenti per l'Organismo di Vigilanza.

Al personale di nuova assunzione, invece, verrà fatta apposita formazione che avrà luogo entro cinque mesi dall'approvazione del presente Modello, o entro tre mesi dall'assunzione, nel caso di futuri nuovi dipendenti.

Il presente Modello è disponibile in consultazione presso l'ufficio personale, è salvato in apposita cartella nella rete aziendale, è pubblicato sul sito internet aziendale (nelle parti che la Società riterrà non abbiano carattere confidenziale) ed è affisso in bacheca.

Successivi aggiornamenti e revisioni del documento saranno trasmessi ai destinatari attraverso idonei strumenti di comunicazione.

### 1.5 Principi Ispiratori del Modello

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è stato redatto in conformità a:

- requisiti del d.lgs.231/01;

- linee guida tracciate dalla Confindustria, che definiscono le nozioni base, i contenuti, i requisiti, gli obblighi delle varie parti, i passi operativi necessari alla realizzazione di un sistema di gestione del rischio e i principi di controllo;
- sistema disciplinare di cui al CCNL di categoria;
- principi di gestione adottati dalla società;
- norme e procedure aziendali (SGI);
- in generale la normativa italiana applicabile.

## 1.6 Reati previsti dal D.Lgs 231/01

Le categorie di reato previste dagli art. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001 sono:

- **reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione;**
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati;**
- **delitti di criminalità organizzata;**
- **reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;**
- **reati di falso nummario;**
- **delitti contro l'industria e il commercio;**
- **reati societari;**
- **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;**
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;**
- **delitti contro la personalità individuale;**
- **reati di abuso di mercato;**
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;**
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto riciclaggio;**
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore;**
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;**
- **reati ambientali;**
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;**
- **reati transnazionali.**

Per un elenco dettagliato dei reati contemplati dal decreto legislativo fare riferimento all'appendice A1.

## 2 Il Sistema Organizzativo e di Governance

---

### 2.1 Sistema di Governance

Il Sistema di Governance adottato dalla Ariotti Fonderie srl è quello di tipo TRADIZIONALE ai sensi dell'art 2380 c.c. e prevede, quindi:

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Essa può essere ordinaria o straordinaria a norma di legge.

L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti indicati dall'art. 2364 c.c..

L'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art 2365 c.c., sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

E' composto da tre membri, di cui due con specifici poteri delegati dal Consiglio stesso.

Dura in carica per tre esercizi e gli Amministratori sono rieleggibili.

#### ORGANO DI CONTROLLO = SINDACO UNICO

L'Organo di controllo è costituito dal Sindaco Unico che resta in carica per tre esercizi. Il Sindaco unico è rieleggibile.

Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Sindaco Unico è demandata anche l'attività di revisione legale dei conti.

### 2.2 Gli Strumenti di Gestione

Ariotti Fonderie SRL è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della società e che possono essere così riassunti:

- **Statuto** che in conformità con le disposizioni di legge vigenti contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche deleghe e procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società per quanto riguarda gli aspetti in tema di tutela della salute e incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, della tutela ambientale, della gestione dei rifiuti e della prevenzione incendi, nonché le funzioni relative all'attività di manutenzione e installazione impianti. Tali procure sono state redatte da un Notaio e depositate presso la Camera di Commercio. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa. Una sintesi delle procure è contenuta nell'Allegato A al presente Modello.
- **Sistema di Gestione Integrato (SGI)** che racchiude il manuale, la politica aziendale, l'organigramma e lo schema dei processi, le procedure, le istruzioni operative, i moduli e i mansionari attraverso cui l'organizzazione definisce le proprie attività, gli incaricati e le corrette modalità di svolgimento.
- **Il presente Modello Organizzativo.**

- **Codice Etico** che esprime i principi etici e le regole comportamentali che Ariotti Fonderie SRL riconosce come propri e a cui uniforma le proprie attività e rapporti, sia verso l'interno dell'organizzazione che verso l'esterno.

### **2.3 Gestione delle Risorse Finanziarie**

La gestione delle risorse finanziarie è fondata su:

- 1) un sistema di procure e di deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti (Consiglio di Amministrazione, Datore di lavoro e Responsabile della Produzione);
- 2) una procedura che regola l'intero ciclo passivo dall'emissione dell'ordine di acquisto al pagamento delle fatture. Essa costituisce la linea guida per tutti i soggetti coinvolti;
- 3) un sistema informatico che gestisce tutte le registrazioni di tutte le operazioni dell'intero ciclo passivo e che consente la tracciabilità di ogni operazione immessa nel sistema stesso;
- 4) una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- 5) un sistema di gestione integrato di qualità, ambiente e sicurezza uniformato rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001;
- 6) un utilizzo delle risorse finanziarie secondo criteri improntati alla legalità e correttezza.

### 3 Mappatura dei Processi Sensibili

La Ariotti Fonderie SRL ha effettuato un'analisi dettagliata dei propri processi e funzioni, identificando le aree aziendali in cui sussistesse il rischio di reato da parte di un dipendente o collaboratore, sviluppando quindi un quadro normativo di protocolli specifici per la prevenzione e la gestione del rischio.

#### 3.1 Matrice di Rischio Processi-Reati

Il risultato dell'analisi è la seguente matrice, che evidenzia le attività sensibili di illecito. Le responsabilità riportate identificano i soggetti coinvolti in primo grado nelle operazioni, ma è sottintesa la potenziale responsabilità dei superiori definiti dall'organigramma.

		ATTIVITA' SENSIBILI DI ILLECITO EX D.LGS.231/2001																				
FUNZIONI	ATTIVITA'	OPERAZIONI A RISCHIO	RESPONSABILITA'	REATI	DEL	DEL	REATI	REATI	DEL	REA	REATI	MUTIL	DEL	REATI	OMIC	RICETT,	VIOL	DICH	REATI	MOD	REA	
				VS P.A.	INFOR	CRIM	CONCE	FALSO	VS	TERMO	ORG	PERS	ABUSO	LESO	RICICL	DIRITTI	AUT	AUT	AMB	EXTR	IRR	TRANS
				art.24	art.24-2	art.24-3	art.25	art.25-2	art.25-2.1	art.25-3	art.25-4	art.25-4.1	art.25-5	art.25-6	art.25-7	art.25-8	art.25-9	art.25-10	art.25-11	art.25-12	art.25-13	
Amministrazione	Gestione Risorse Finanziarie	Gestione di operazioni societarie inerenti il capitale sociale	Resp Amm e AD	2	1	1	3	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
		Accesso ai contributi pubblici	Resp Amm e CdA	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	Tenuta della contabilità e redazione Bilancio di Esercizio	Resp Amm e CdA	3	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Direzione	Politica Aziendale	Definizione Obiettivi e Metodi, Riesame, Comunicazione	CdA	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Customer Satisfaction	Analisi Satisfazione Clienti	CdA	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Produzione	Programmi di produzione	Gestione dello scheduling e dei ritmi lavorativi	Resp Prod	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1
		Gest personale di prod	Resp Prod	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	1
	Produzione	Svolgimento degli incarichi, utilizzo di macchinari e attrezzature, taratura strumenti di produzione, controllo parametri di processo, sorveglianza e gestione dell'operato dei lavoratori	Preposti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
		Svolgimento degli incarichi, utilizzo di macchinari e attrezzature, taratura strumenti di produzione, controllo parametri di processo	addetti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
Gest. Impianti	Manutenzione Impianti	Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza, monitoraggio delle condizioni dei macchinari e dei filtri e tempestivo intervento, gestione di materiali inquinanti	Resp Impianti	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	2	1	1
	Nuovi Impianti	Installazione nuovi impianti		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Attività Tecnica	Definizione Cicli	Definizione Cicli di Produzione	Resp UTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
	Campionature/Progettazione del ciclo	Programmazione e esecuzione di nuovi cicli, prodotti o procedure	Resp UTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	3	1	1	
	Analisi dei Dati	Analisi dei dati	Resp UTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
R&D	ricerca nuovi materiali	Utilizzo di materiali nuovi, gestione delle relative certificazioni e della documentazione	Resp R&D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	
	Analisi dei Dati	Analisi dei dati	Resp R&D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Collaudo	Collaudo Getti	Collaudo Getti, Gestione NC, AP e AC, Taratura strumenti di controllo	RQ	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gest. SI	Gestione Integrata	Controllo documentazione, audit interni, AC e AP, Riferimenti normativi	RSI	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	
		Gestione Qualità	RSI	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestione Ambientale	Gestione dei rapporti con Autorità pubbliche di vigilanza, gestione delle attività soggette a falso documentale in materia ambientale, inquinamento ambientale o a traffico illecito di rifiuti, vigilanza dell'operato e del rispetto delle procedure e delle istruzioni operative	RSI	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1		
	Gestione SPP	Gestione delle attività di valutazione dei rischi nell'attività lavorativa, gestione della prevenzione e della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, vigilanza dell'operato e del rispetto delle procedure e delle istruzioni operative	DL, RSPP, Resp funzioni, Preposti e Lavoratori	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1		
Gest. Ris. Umane	assunzioni	Assunzione di lavoratori esteri, gestione amministrativa del personale	DL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	
	formazione e addestramento	Assegnazione dei corsi di formazione e addestramento, verifica competenze, assegnazione incarichi	DL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
Acquisti	Ciclo passivo	Emissione ordini, qualifica dei fornitori, specifiche dei materiali	Resp Acq	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vendite	Ciclo attivo	Ricerca clienti, offerte, revisioni contratto, soddisfazione clienti	Resp Vendite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	

Grado di Rischio Totale del Reato: ■

Legenda:  
 1 Rischio estremamente basso / nullo  
 2 Rischio contenuto  
 3 Rischio elevato



### 3.2 Identificazione dei reati di potenziale interesse

Di seguito sono riportati i reati che sono stati identificati di potenziale interesse per la Società, con la distinzione tra rischio di illecito “elevato” e “contenuto”.

#### REATI CON RISCHIO ELEVATO:

##### **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01):**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

##### **Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01):**

- Corruzione per un atto d'ufficio;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Istigazione alla corruzione;
- Concussione.

##### **Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01):**

- False comunicazioni sociali;
- Impedito controllo;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Corruzione tra privati.

##### **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01):**

- Omicidio colposo;
- Lesioni personali colpose.

##### **Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01):**

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Traffico illecito di rifiuti;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti;
- Inquinamento doloso;
- Inquinamento colposo.

##### **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01)**

#### REATI CON RISCHIO CONTENUTO:

##### **Reati di falso in nummario (25-bis, D.Lgs. 231/01)**

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza”;
- Frode nell'esercizio del commercio;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/01).**

- Autoriciclaggio

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)****3.3 Protocolli e Codice Etico**

Ariotti Fonderie SRL ha adottato specifici protocolli finalizzati ad evitare il compimento dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ritenuti potenziali in base all'analisi di cui al paragrafo precedente.

Facendo riferimento alla matrice delle attività sensibili ad ogni processo a rischio di reato sono quindi associati una serie di protocolli specifici che garantiscano che l'operato avvenga in conformità alle normative e alle leggi vigenti. L'elenco di tali protocolli è contenuto nell'allegato B.

Ad integrazione di tali protocolli la società si è dotata di un Codice Etico che raccoglie i principi, i valori e i criteri di comportamento a cui tutti i suoi esponenti si devono attenere.

## 4 Organismo di Vigilanza

---

### 4.1 Organizzazione e Requisiti

L'Organismo di Vigilanza è un'entità istituita dalla Ariotti Fonderie SRL, in conformità alle disposizioni ex d.lgs.231/01, dotata di poteri autonomi rispetto alla direzione aziendale, avente lo scopo di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del presente Modulo Organizzativo e di intraprendere eventuali decisioni in merito a modifiche ed aggiornamenti dello stesso al fine di adeguarlo periodicamente alle mutevoli dinamiche aziendali.

L'Organismo deve rispettare i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'operato deve essere estraneo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'ente e i membri devono essere estranei a qualsivoglia forma di compiti operativi. Inoltre ognuno dei membri deve possedere determinati requisiti formali soggettivi (onorabilità, assenza di conflitti di interesse con gli organi sociali e con il vertice);
- **Professionalità:** al fine di svolgere efficacemente l'attività assegnata è necessario un bagaglio di strumenti e competenze da utilizzare a posteriori, in via preventiva o correntemente;
- **Continuità di azione:** la struttura deve essere dedicata all'attività di vigilanza sul modello, e può nascere anche in fase preliminare di sviluppo primo del modello con funzione consultiva.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Ariotti Fonderie SRL, che ne definisce i membri e la durata dell'incarico. Questi, entro quattro mesi dalla loro nomina dovranno eleggere un presidente, detentore del ruolo di coordinatore e di specifiche responsabilità delegate, facoltativamente un segretario, all'interno o all'esterno dei membri e tracciare un proprio regolamento, da comunicare al Consiglio di Amministrazione, che includa la programmazione delle attività, le cadenze temporali dei controlli, i criteri e le procedure di analisi e la disciplina dei flussi informativi.

### 4.2 Poteri, funzioni e doveri

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, in termini di efficienza ed efficacia;
- verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello e del codice etico;
- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
- follow-up, ossia verifica dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- raccolta e analisi delle informazioni ufficiali della direzione e di quelle ufficiose del personale, approfondendo e verificando eventuali anomalie o problematiche emerse o denunce pervenute, previa discrezionale valutazione dell'opportunità di attivarsi;
- disposizione di verifiche straordinarie (estemporanee) o indagini laddove si verificassero deviazioni dal Modello o reati;
- predisposizione di una relazione informata con frequenza almeno annuale e trasmissione all'organo dirigente e al Sindaco Unico;
- segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate dal modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- verbalizzazione e documentazione della propria attività in un archivio (cartaceo o informatico) accessibile unicamente ai propri membri, per un periodo minimo di 10 anni;
- promozione di iniziative atte a diffondere il Modello Organizzativo e il Codice Etico a tutta l'organizzazione, fornendo tutte le istruzioni ed i chiarimenti necessari.

- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- dovere imprescindibile di riservatezza rispetto a qualsiasi informazione o dato acquisito durante lo svolgimento dei propri incarichi.

All'Organismo di Vigilanza non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

L'Organismo di Vigilanza inoltre detiene i seguenti privilegi:

- Libero accesso a tutte le funzioni e i documenti e dati, ritenuti necessari per il proprio ruolo, della Ariotti Fonderie SRL, senza necessità di consensi precedenti;
- Attività e decisioni insindacabili da nessun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto detentore della responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo;
- Possibilità di avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della società o di consulenti esterni a cui delegare circoscritti ambiti di indagine, pur rimanendo nell'ambito del budget prestabilito;
- Diritto di impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

L'Organismo di Vigilanza risulta tuttavia soggetto al dovere di effettiva vigilanza: qualora il ruolo non risultasse attivo e continuo e dovesse emergere un'omissione di controllo, la Ariotti Fonderie SRL non potrebbe beneficiare dell'esonero da responsabilità in caso di illeciti della fattispecie di quelli contemplati ex d.lgs.231/01.

Tuttavia è opportuno ricordare che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita.

Tale Organismo, sebbene autonomo, deve sempre e comunque rispondere al Consiglio di Amministrazione, il quale può decidere per la revoca dei poteri ed assegnazione ad altri soggetti se per giusta causa e con l'approvazione del Sindaco Unico.

Cause di tale revoca possono essere:

- perdita dei requisiti definiti in precedenza;
- sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- negligenza rispetto ai propri doveri di vigilanza e informazione;
- interventi di ristrutturazione organizzativa della Società.

Il consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento può convocare l'Organismo di Vigilanza per essere informato circa le attività di competenza.

Qualora dovesse essere individuato il responsabile della presunta violazione in un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri, informato il responsabile ed effettuate le necessarie indagini, comunicheranno i risultati al Sindaco Unico e al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

### **4.3 Nomina e definizione del budget**

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ariotti Fonderie SRL, con la forma di organo collegiale composto da tre membri, per la durata di tre anni.

Esso, nell'ambito delle procedure di definizione del budget aziendale, ogni anno dovrà proporre un'adeguata dotazione di risorse finanziarie necessaria al corretto svolgimento dei relativi compiti, che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

## 5 Flussi Informativi

### 5.1 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, al fine di compiere adeguatamente il proprio compito di verifica del corretto ed efficace funzionamento del modello organizzativo e di intraprendere eventuali misure o modifiche, deve essere informato costantemente sull'operato all'interno dell'azienda ed in particolare necessita dei seguenti contributi essenziali ed obbligatori:

- **Le informazioni ufficiali della Direzione e del Management**

Si tratta di un flusso di dati periodico, con frequenza trimestrale, in cui i responsabili delle funzioni comunicano all'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo e-mail: [odv\\_SRL@fondariotti.it](mailto:odv_SRL@fondariotti.it)):

Nr	Definizione flusso	Descrizione contenuto trasmesso
1	Reportistica periodica sulla sicurezza	Nr. infortuni, mancati infortuni, incidenti, formazione sicurezza, interventi squadra emergenza
2	Reportistica periodica sugli smaltimenti e le emissioni inquinanti	Relazione informativa
3	Evidenza dei controlli effettuati per la conformità alle norme di legge e alle normative volontarie aziendali	Scadenziario sorveglianza di legge
4	Anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili	Numero di conformità estratte per tipologia di causa
5	Modifica o aggiornamento dei documenti organizzativi	Emissione di nuove procedure o istruzioni operative
6	Modifiche delle responsabilità e del sistema delle deleghe e delle procure	Revisioni organigramma Descrizione modifiche del sistema delle deleghe e procure
7	Assunzioni, trasferimenti e modifiche dei ruoli o delle mansioni;	Elenco nuove assunzioni Elenco della formazione effettuata a fronte di assunzioni o spostamenti di reparto
8	Informazioni riguardanti l'attuazione del modello organizzativo	Elenco delle attività svolte riguardo l'attuazione del modello organizzativo
9	Informazioni circa commissioni di inchiesta interne e sanzioni intraprese	Resoconto richiami verbali e scritti
10	Informazioni circa commissioni di inchiesta esterne e sanzioni intraprese	Elenco delle comunicazioni provenienti dall'esterno (prescrizioni ASL, ARPA, Provincia, VVFF...)
11	Informazioni circa lo svolgimento di indagini per reati ex D.Lgs.231/01 da parte di organi di polizia o altre autorità	Elenco e descrizione delle indagini svolte
12	Richieste di assistenza legale richieste per reati ex D.Lgs.231/01	Documento segnalante la richiesta con la motivazione della stessa
13	Decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di finanziamenti pubblici	Documento descrittivo riguardante i finanziamenti pubblici
14	Appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, o a trattativa privata	Prospetti riepilogativi relativi agli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, o a trattativa privata
15	Notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità	Prospetti riepilogativi relativi a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità
16	Attività svolte da consulenti esterni verso la Pubblica Amministrazione	Elenco attività svolte da consulenti esterni verso la Pubblica Amministrazione

- **Le informazioni ufficiose del personale**

Il personale è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- violazioni o sospetti di violazione del Modello Organizzativo e dei suoi principi;
- violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico e della Politica Aziendale;
- reati o comportamenti illegali in relazione ai reati previsti dal D.Lgs.231/01.

Tali segnalazioni avvengono nella massima tutela della privacy: l'Organismo di Vigilanza si riserva il diritto di contattare il segnalante, in modo assolutamente riservato, per avere chiarimenti o ulteriori informazioni circa la comunicazione. L'identità del segnalante non viene in alcun modo rivelata.

Le comunicazioni possono comunque avvenire anche in forma anonima, previa serietà e veridicità del contenuto, su cui l'Organismo di Vigilanza si riserva il diritto di verifica.

La Ariotti Fonderie srl e l'Organismo di Vigilanza tutelano l'integrità e l'anonimato dei segnalanti, fatti salvo gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede, garantendoli contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Le informazioni possono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza come segue:

- al seguente indirizzo e-mail accessibile solo ai membri dell'Organismo di Vigilanza: [odv\\_SRL@fondariotti.it](mailto:odv_SRL@fondariotti.it),
- tramite la cassetta per corrispondenza chiusa collocata presso la bacheca aziendale;
- riferendo al proprio responsabile che si farà carico di trasmettere le informazioni tempestivamente in una delle due modalità sopra citate.

- **Le informazioni ufficiose dei collaboratori esterni**

Tutti i destinatari del Modello e, quindi, anche i collaboratori esterni (partner commerciali, consulenti) sono tenuti al rispetto del Modello e all'obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello stesso. Tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni potranno essere comunicate, come per i dipendenti, o tramite e-mail ([odv\\_SRL@fondariotti.it](mailto:odv_SRL@fondariotti.it)) o tramite la cassetta di corrispondenza chiusa collocata presso la bacheca aziendale.

È dovere dell'Organismo di Vigilanza archiviare copia di tutta la documentazione ufficiale e delle segnalazioni ufficiose pervenute, con le relative esamine e successive delibere motivate per iscritto.

L'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rappresenta un dovere di tutti i dipendenti e collaboratori di Ariotti Fonderie srl e la mancanza costituisce un illecito disciplinare, sanzionabile in relazione a quanto previsto dal presente Modello.

## 5.2 Flussi Informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di compilare delle relazioni scritte nei seguenti casi:

- Almeno **ANNUALMENTE** (o comunque liberamente quando lo ritiene opportuno), comunicando al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico:
  - il riepilogo delle attività svolte nel corso del periodo;
  - i riscontri emersi, sottolineando eventuali aspetti critici e fatti significativi;
  - una valutazione complessiva rispetto al funzionamento e all'efficacia del Modello ed eventuali suggerimenti di modifiche o integrazioni;
  - il resoconto delle segnalazioni pervenute;
  - le azioni correttive necessarie al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del Modello;
  - l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello, con contestuale proposta circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;
  - un'informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ex d.lgs.231/01;
  - il rendiconto delle spese sostenute
  - un piano delle attività previste per l'anno successivo.
- In presenza di situazioni costituenti un **POTENZIALE REATO**, informando il Consiglio di Amministrazione.

- In presenza di situazioni che non assecondano la **PREVENZIONE** della commissione di **POTENZIALI REATI**, informando il Consiglio di Amministrazione il quale dovrà tempestivamente prendere adeguati provvedimenti e comunicare gli stessi all'Organismo di Vigilanza.

## 6 Sistema Disciplinare

---

La Ariotti Fonderie SRL ha sviluppato un efficace sistema sanzionatorio finalizzato alla correzione di comportamenti dei **propri dipendenti** non in linea con le procedure interne, la politica aziendale, il Codice Etico e tutte le disposizioni contenute nel presente Modello che, pertanto, costituiscono un illecito disciplinare, compromettono il rapporto di fiducia tra l'azienda e il lavoratore.

Tale strumento è strutturato in conformità al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (CCNL) e ne richiama tutte le indicazioni.

Nel concreto l'azienda prevede una gerarchia di sanzioni:

- richiamo verbale
- richiamo scritto
- multa
- sospensione
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso

commisurate a:

- gravità della violazione;
- condotta del lavoratore e precedenti;
- intenzionalità, grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) e compimento effettivo o meno dell'illecito;
- coinvolgimento di altre persone;
- altre particolari circostanze.

Fatta eccezione per i richiami verbali, i quali possono esulare dall'iter procedurale definito nel CCNL nei casi di manifesta emergenza (cfr D.lgs.81/08 in merito alla sicurezza sul lavoro), le sanzioni vengono applicate dal Datore di Lavoro in seguito a rilevazione di infrazioni o a segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed opportuni accertamenti e trasmesse al lavoratore tramite comunicazione scritta dal Responsabile delle Risorse Umane.

Qualora venissero riscontrati comportamenti gravemente pericolosi o ritenuti potenzialmente tali per sé per gli altri, l'azienda provvede all'allontanamento immediato dal posto di lavoro e il confinamento temporaneo dell'interessato in altra area aziendale.

Ogni sanzione applicata, con relativa documentazione, comunicazioni da ambo le parti, motivazione, accertamenti, ecc... è registrata in un apposito archivio accessibile unicamente al Responsabile delle Risorse Umane, al Consiglio di Amministrazione, al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione.

Il presente sistema disciplinare, così come gli articoli del CCNL cui si fa riferimento sono esposti in bacheca ed accessibili a tutto il personale.

Qualora l'illecito fosse compiuto da un **collaboratore esterno o partner** commerciale la sanzione sarà quella prevista nei relativi contratti, ivi compresa la risoluzione del rapporto con eventuale applicazione di penali.

Qualora l'illecito fosse compiuto da un membro dell'**Organismo di Vigilanza** il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico con eventuale richiesta risarcitoria.

Qualora l'illecito fosse compiuto da un dirigente o da un **membro del Consiglio di Amministrazione**, l'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio stesso e il Sindaco Unico in modo da definire adeguati provvedimenti.

Qualora l'illecito costituisse reato le sanzioni disciplinari intraprese prescindono da eventuali sentenze penali essendo oggetto di autonoma valutazione interna finalizzata al rispetto dei regolamenti aziendali.



## 7 Appendici

---

### 7.1 Elenco dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01

Aggiornati al 19 novembre 2012

#### **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24, D.Lgs. 231/01)**

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**  
*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.*
- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)**  
*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.*
- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)**  
*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.*
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**  
*Se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**  
*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

#### **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)**

- **falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**  
*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**  
*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.*
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**  
*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.*
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**  
*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o*

*l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.*

- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-  
quater c.p.)**  
*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.*
- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**  
*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.*
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**  
*Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.*
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.*
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.*
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**  
*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.*
- **frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**  
*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.*

#### **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)**

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)**  
*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.*
- **Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)**
- **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**  
*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.*
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**  
*chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*
- **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**  
*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.*
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)**

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).  
(\*) *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

#### **REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (art. 25, D.Lgs. 231/01)**

- **ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)**  
*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.*
- **Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)**  
*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.*
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**  
*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.*
- **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**  
*se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**  
*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.*
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.*
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**  
*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*
- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**  
*chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**  
*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.*
- **Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**  
*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*
  - 1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
  - 2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
  - 3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
  - 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
  - 5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).*

#### **REATI DI FALSO NUMMARIO (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**
  - 1) Chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
  - 2) Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
  - 3) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
  - 4) Chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*
- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate.*
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.*
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.*
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

*contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.*
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

*Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.*
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.*
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*Chiunque contraffaccia o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.*
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.*

#### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)**

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**  
*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.*
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)**  
*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.*
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)**  
*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.*
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**  
*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.*
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**  
*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.*
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**  
*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.*
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**  
*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**  
*Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

#### **REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**  
*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.*  
*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**  
*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato*

*regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- a. le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai socio o ad altri organi sociali, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.*

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.*

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

- 1) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge*
- 2) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
- 3) Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

- 1) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.*
- 2) Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.*

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
  - 1) *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.*
  - 2) *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
  - 1) *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società.*
  - 2) *Chi dà o promette l'utilità.*
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.*
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.*
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)**
  - 1) *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
  - 2) *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

#### **REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)**

*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.*
- **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis.*
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*
- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**  
*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona.*
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**  
*Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.*
- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**  
*Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione.*
- **Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)**  
*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo.*

#### **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01)**

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**  
*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

#### **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**  
*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*
- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**
  - 1) *Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.*
  - 2) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.*
- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**
  - 1) *Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.*
  - 2) *Chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*
  - 3) *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.*



- 4) *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.*
- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)**  
*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.*
  - **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)**  
*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*
  - **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**  
*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.*
  - **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**  
*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.*
  - **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**  
*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.*
  - **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**  
*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

#### **REATI DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

- **Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)**
  - 1) *Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
    - a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
    - b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
    - c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
  - 2) *Chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
  - 4) *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
- **Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)**  
*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.*

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**  
*Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona.*
- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**  
*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.*

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**  
*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.*
- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**  
*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.*
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**  
*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**  
*Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

- **(art. 171 Legge n. 633/1941)**  
*chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*
  - a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*
  - a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
  - b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*
  - c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*
  - d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;*
  - f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*
- **(art. 171-bis Legge n. 633/1941)**
  - 1) Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Si*

*applica anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.*

- 2) *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.*
- **(art. 171-ter Legge n. 633/1941)**
    - 1) *se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque:*
      - a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
      - b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
      - c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
      - d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
      - e) *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
      - f) *introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
      - f-bis) *fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
      - h) *abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
    - 2) *Chiunque:*
      - a) *riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
      - a-bis) *in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

- (art. 171-septies Legge n. 633/1941)

1) L'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- (art. 171-octies Legge n. 633/1941)

1) Qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

#### **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### **REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE).

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto (per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE) o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

- Scarichi sul suolo (art. 103 Dlgs 152/06)

1) È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio

- delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*
- 2) *Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*
  - 3) *Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*
- **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 Dlgs 152/06)**
    - 1) *È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*
    - 2) *In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.*
    - 3) *In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi*
    - 4) *In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.*
    - 5) *Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.*
    - 6) *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:*
      - a) *per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*
      - b) *per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.*
    - 7) *Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.*
    - 8) *Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.*
  - **Scarichi in reti fognarie (art. 107 Dlgs 152/06)**

- 1) *Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.*
- **Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 Dlgs 152/06)**
    - 4) *Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*
  - **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 Dlgs 152/06)**
    - 1) *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
    - 2) *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni."*
    - 3) *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni."*
    - 5) *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.*
    - 6) *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)*
    - 11) *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).*
    - 13) *Se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
  - **Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 Dlgs 152/06)**
    - 1) *E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.*
    - 2) *In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:*
      - a) *siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;*
      - b) *l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;*
      - c) *l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).*
    - 3) *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4*

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Dlgs 152/06)**
  - 1) *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21*
  - 3) *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata*
  - 5) *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti*
  - 6) *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)*
- **Bonifica dei siti (art. 257 Dlgs 152/06)**
  - 1) *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.*
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Dlgs 152/06)**
  - 4) *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.*
- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Dlgs 152/06)**
  - 1) *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.*
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Dlgs 152/06)**
  - 1) *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti*
- **Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 Dlgs 152/06)**
  - 2) *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo*
- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/92)**
  - 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
    - a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
    - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
    - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
    - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
    - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione."*

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 L. 150/92)**

*1 e 2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

  - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
  - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis L. 150/92)**

*1) Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.*
- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 L. 150/92)**

*4) Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica).*
- **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 L. 549/93)**

*7) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo.*
- **Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 Dlgs 202/07)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4*
- **Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 Dlgs 202/07)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4*
- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. Tit VI-bis)**



*Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*  
 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
 b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p. Tit VI-bis)**  
*Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*  
 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  
 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  
 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. Tit VI-bis)**  
*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa.  
 Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.*
- **Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p. Tit VI-bis)**  
*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo.  
 Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.*
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies, c.p. Tit VI-bis)**  
*Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.  
 La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:  
 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  
 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
 Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.'*

#### **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01)**

- **Impiego di lavoratori irregolari (art. 22 Dlgs 25 luglio 1998, n. 286)**  
*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.*

#### **REATI TRANSNAZIONALI (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**  
*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.*
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**  
*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.*
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)**
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)**
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**  
 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.*

- 2) *Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.*
  - 3) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.*
  - 5) *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.*
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**  
*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.*
  - **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**  
*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.*